

(N. 1381)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro delle Poste e Telecomunicazioni**

(SPATARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1950

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e la liquidazione dei danni sudanesi in relazione alla guerra, effettuato a Roma il 29 luglio 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione è inteso a dare esecuzione a quanto è stato stabilito, a mezzo di uno scambio di lettere effettuato il 29 luglio 1950 tra l'Ambasciatore di Gran Bretagna a Roma e il Ministro degli affari esteri, per risolvere alcune questioni pendenti tra l'Italia e il Sudan in conseguenza delle operazioni belliche effettuate in territorio sudanese nel corso della seconda guerra mondiale.

Tali questioni si riassumevano nello stato di sequestro dei beni italiani a suo tempo posto in essere dal Governo del Condominio e nelle richieste dello stesso Governo per danni subiti dalle amministrazioni e dalle popolazioni locali a seguito della temporanea occu-

pazione e delle azioni di bombardamento di territori sudanesi da parte delle nostre Forze armate.

Le richieste sudanesi vennero presentate nel febbraio 1949 dall'Ambasciata di Gran Bretagna a Roma, a seguito dei passi da noi fatti per ottenere lo sblocco dei beni dei nostri connazionali residenti e non residenti in Sudan. Da parte sudanese si dichiarava un complesso di danni ammontante a circa lire sterline 80.000 da imputarsi prevalentemente a:

bombardamenti aerei di beni appartenenti alle ferrovie sudanesi a Pord Sudan, e a privati e ditte;

perdite subite nel cambio in valuta egiziana di nostre lire ottenute dagli abitanti di distretti occupati e da profughi;

pagamento di compensi agli impiegati del Governo sudanese per la perdita e la distruzione dei loro effetti personali a seguito di nostra azione militare.

Per il regolamento di tale complesso di reclami il Governo sudanese proponeva di incamerare i beni, già sotto sequestro, degli italiani residenti fuori del Sudan mentre esprimeva l'intenzione di liberare quelli degli italiani ivi residenti.

Successivamente al febbraio 1949, il Ministero degli affari esteri ha svolto attività intesa da una parte, con la collaborazione delle altre amministrazioni competenti, a procurarsi elementi circa le nostre azioni belliche in territorio sudanese; dall'altra, ad ottenere dal Governo sudanese il dissequestro dei beni di residenti e non residenti, e ogni possibile riduzione delle pretese per danni da noi arrecati.

Circa i beni degli italiani residenti nel Sudan, a seguito delle premure da noi fatte, si è ormai ottenuto l'effettivo rimborso agli interessati degli averi a suo tempo sequestrati.

Circa i beni degli italiani non residenti e le richieste sudanesi per i danni, si è ora giunti, su concorde parere di tutte le nostre amministrazioni competenti, all'intesa la cui esecuzione viene proposta alla approvazione del Parlamento.

In sostanza si è stabilito che tutti i beni, diritti ed interessi appartenenti a persone fisiche o giuridiche italiane, residenti e non residenti in Sudan, vengano restituiti agli aventi diritto. Il Governo italiano, a sua volta metterà a disposizione del Governo britannico, entro il 31 dicembre 1950, l'importo in lire sterline 25.000 a completa tacitazione di qualsiasi rivendicazione da parte del Sudan o di sudditi sudanesi, per danni subiti nel corso dell'ultima guerra mondiale. Il Governo britannico regolerà per suo conto tale materia con il Governo del Sudan, liberando il Governo italiano e i suoi cittadini da ogni responsabilità.

Nel valutare il merito di quanto è stato convenuto, è opportuno dar giusto rilievo ai seguenti punti: le originarie richieste sudanesi che hanno trovato fondamento nella guerra passata su quei territori, sono state ridotte, a seguito dell'attività svolta da parte nostra negli scorsi mesi, ad un rimborso forfetario equivalente a meno di un terzo dei danni dichiarati; i nostri beni, contro i quali, positivamente, continuava il sequestro vengono liberati; il regolamento da parte nostra avviene in sterline, con quel relativo alleviamento dell'onere che può derivare dalla attuale situazione monetaria.

Ma è altresì importante rilevare come, nella impostazione di tutta la trattativa sia stato nostro costante principio, per considerazioni di ordine morale e pratico, che sono poi quelle stesse che ci hanno indotto a venire incontro alle richieste sudanesi, escludere che tali richieste potessero fondarsi sull'applicazione del trattato di pace concluso fra l'Italia e le potenze alleate ed associate. L'ammettere, sia pure sotto questo limitato profilo, la esistenza di uno stato di guerra tra noi e il Condominio sarebbe stato pregiudizievole sia per le immediate conseguenze giuridiche, sia per la definizione storica dei rapporti tra l'Italia e quelle popolazioni, che la nostra attuale presenza in Africa vuole sgombri da ogni equivoco.

In vista del tempo indispensabile alla emanazione del provvedimento di esecuzione dello scambio di lettere è stata fissata, per l'adempimento da parte nostra di quanto forma oggetto dell'Accordo, la data del 31 dicembre 1950. L'osservare tale data sarà d'altra parte facilitato dalla circostanza che, secondo quanto è precisato nel presente schema di decreto, l'onere relativo andrà imputato al capitolo 486 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51, destinato appunto a coprire gli oneri dipendenti dalle clausole economiche del trattato di pace e accordi internazionali connessi.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e la liquidazione dei danni sudanesi in relazione alla guerra, concluso a Roma, a mezzo scambio di lettere, il 29 luglio 1950.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'esecuzione dello scambio di lettere suddetto si farà fronte con lo stanziamento iscritto ai capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

## SCAMBIO DI NOTE

## FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA PER LO SBLOCCO DEI BENI ITALIANI NEL SUDAN E LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI SUDANESI IN RELAZIONE ALLA GUERRA

N. 45/557

Roma, 29 luglio 1950.

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di informare V. E. che, a seguito delle conversazioni che hanno avuto luogo tra l'Ambasciata di S. M. Britannica in Roma e il Ministero degli Affari Esteri relativamente alla restituzione e reintegrazione dei beni, diritti ed interessi italiani nel Sudan e alla definizione dei reclami sudanesi verso l'Italia, è stato raggiunto un accordo nei seguenti termini:

1) A completa liquidazione di tutti i reclami verso l'Italia o cittadini italiani da parte del Sudan o di cittadini sudanesi per danni sofferti durante le ultime ostilità tra la Gran Bretagna e l'Italia e in conseguenza di queste, il Governo italiano metterà a disposizione del Governo di S. M. Britannica non più tardi del 31 dicembre 1950 la somma di lire sterline 25.000.

2) Il Governo di S. M. Britannica si impegna a regolare in modo definitivo con il Governo del Sudan i reclami di cui al paragrafo precedente, non appena avrà ricevuto tale somma, mentre il Governo italiano ed i cittadini italiani verranno sollevati da ogni ulteriore responsabilità da allora in poi nei confronti di tali reclami.

3) Tutti i beni, diritti ed interessi, nonché i poteri attribuiti al Custode dei Beni Nemici, da lui attualmente detenuti e appartenenti a persone fisiche o giuridiche italiane residenti e non residenti nel Sudan, oggetto di misure prese dal Governo sudanese in relazione all'ultima guerra mondiale, saranno restituiti agli eventi diritto entro due mesi dalla data della presente Nota, liberi da oneri di qualsiasi genere, eccetto le spese pagabili a norma del *Custodian of Enemy Property Ordinance* (le quali spese sono le stesse di quelle imposte per l'amministrazione di beni immobili) e senza pregiudizio di eventuali azioni e diritti finora non esercitati nei riguardi dei beni restituiti tanto da parte dei proprietari di essi quanto contro i medesimi. Tali eventuali azioni e diritti, sorti sia prima che dopo il sequestro, saranno considerati come se fossero stati sospesi fino alla data della restituzione.

4) I beni da restituire che siano stati oggetto di atti legalmente compiuti dal Custode dei Beni Nemici nel Sudan dalla data del sequestro, non saranno necessariamente restituiti nella loro natura di origine, nel senso che qualora, per esempio, siano stati legalmente venduti, i diritti del proprietario saranno limitati ai proventi della vendita.

5) I crediti postali e telegrafici che siano stati eventualmente sospesi dalle rispettive Amministrazioni saranno regolati conformemente alle convenzioni in vigore.

Ho l'onore di confermare a V. E. che il Governo italiano accetta quanto precede. Se il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord è dello stesso avviso, ho l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di V. E. vengano considerate come costituenti un accordo tra i nostri due Governi sulla materia.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

SFORZA.

S. E. Sir Victor A. L. MALLEY, K. C. M. C., C. V. O.

*Ambasciatore di S. M. Britannica*

ROMA

1488/44/50

Rome, 29th July, 1950.

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge Your Excellency's Note of today's date in the following terms:

« Mr. Ambassador,

« I have the honour to inform Your Excellency that as a result of the conversations which have taken place between the Embassy of His Britannic Majesty in Rome and the Ministry for Foreign Affairs concerning the restoration and restitution of Italian assets, rights and interests in the Sudan and the settlement of Sudanese claims against Italy, agreement has been reached in the following terms:

« (1) In complete settlement of all claims against Italy or Italian citizens by the Sudan or by Sudanese subjects for damages suffered during and as a result of the late hostilities between Great Britain and Italy, the Italian Government will place at the disposal of His Britannic Majesty's Government not later than the 31st December 1950 the sum of Pounds Sterling 25,000.

« (2) As soon as they have received this sum, His Britannic Majesty's Government undertake to effect with the Sudan Government a final settlement of the claim referred to in the preceding paragraph, for which the Italian Government and Italian citizens will thenceforward bear no further responsibility.

« (3) All assets, rights and interests, as well as the authority vested in and now held by Custodian of Enemy Property belonging to physical or juridical Italian persons resident in the Sudan or otherwise who have been the object of any measure taken by the Sudanese Government in connection with the last world war, shall be restored to the persons entitled within two months from the date of the present Note without charges of any kind other than charges payable under Custodian of Enemy Property Ordinance (which charges are the same as those made for administration of real estate) and without prejudice to any possible undischarged rights of action, in respect of property restored, by or against owners thereof. Any such rights of action, whether they accrued before or after seizure, shall be considered as having been suspended until date of restoration.

« (4) The assets to be restored which have been the subject of lawful acts of the Custodian of Enemy Property in the Sudan since the date of seizure will not necessarily be restored in the original state in the sense, for instance, that where the assets were lawfully sold, the rights of the owner will be limited to the proceeds of sale.

«(5) Post and telegraph credits which may have been suspended by the respective Administrations shall be regulated in accordance with current conventions.

« I have the honour to confirm that the terms set out above are acceptable to the Italian Government. If these terms are likewise acceptable to the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland I have the honour to propose that the present Note and Your Excellency's reply should be regarded as constituting an agreement between our two Governments in this matter ».

In reply I have the honour to confirm that the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland agrees to the foregoing and that they consider that Your Excellency's Note and the present reply should be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

PATRICK DEAN  
*Chargé d'Affaires*

His Excellency,

Count Carlo SFORZA

*Ministry for Foreign Affairs*

Palazzo Chigi

ROME